

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1) Primo motivo: la misura manca di selettività *prima facie*

Nell'ambito del primo motivo la ricorrente sostiene, in particolare, che la clausola di risanamento enunciata all'articolo 8c, paragrafo 1a, KStG, concernente il riporto delle perdite di imprese rilevate da un'altra impresa a fini di risanamento, non è selettiva. A suo avviso, non si tratterebbe di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, giacché non sarebbe stata disposta alcuna deroga al sistema di riferimento applicabile.

2) Secondo motivo: misura generale

Secondo la ricorrente, la differenziazione tra imprese in funzione della loro situazione economica e del loro potenziale sarebbe una misura tecnica che, in quanto misura generale, non potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Sempre secondo la ricorrente, ad un esame economico complessivo una tale misura può rivelarsi vantaggiosa per tutte le imprese, per quanto, in dati momenti, solo talune di esse sarebbero in condizione di avvalersene effettivamente.

3) Terzo motivo: giustificazione della norma in base alla natura e alla struttura del sistema fiscale

— La ricorrente ritiene che la clausola di risanamento enunciata all'articolo 8c, paragrafo 1a, KStG sia giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema fiscale e che, anche per questo, non costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Ricorso proposto il 6 dicembre 2011 — Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione

(Causa T-615/11)

(2012/C 32/72)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Royal Scandinavian Casino Århus I/S (Århus, Danimarca) (rappresentante: avv. B. Jacobi)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

— annullamento della decisione della Commissione del 20 settembre 2011, relativa alla misura C 35/2010 (ex N 302/2010) che la Danimarca intende attuare in forma di imposta sui giochi on line nella legge danese sulla tassazione dei giochi on line;

— condannare la Commissione a sopportare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1) Primo motivo: la Commissione ha erroneamente approvato l'aiuto sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, poiché:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE non consente di approvare un aiuto di Stato per una parte di un'attività;
- l'aiuto non soddisfa la condizione di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE di essere destinato ad agevolare lo sviluppo di un'attività,
- l'aiuto altera le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, e
- l'aiuto non è volto a realizzare un provato obiettivo di interesse pubblico.

Inoltre, il ricorrente fa osservare che l'eccezione di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE dev'essere interpretata restrittivamente e che tale disposizione non consente di concedere aiuti di stato sulla base di considerazioni attinenti alle finanze dello Stato.

2) Secondo motivo: la Commissione ha approvato l'aiuto in violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa agli aiuti al funzionamento. Il ricorrente afferma che l'aiuto in esame, attribuito come aiuto permanente in forma di riduzione dell'imposta, costituisce un aiuto al funzionamento che secondo costante giurisprudenza non può essere ammesso in un caso come quello in esame.

3) Terzo motivo: la Commissione ha violato il principio di proporzionalità in quanto gli obiettivi della normativa danese possono essere raggiunti senza concedere un aiuto di Stato.

4) Quarto motivo: la Commissione ha commesso un errore di valutazione nel giudicare erroneamente che l'aiuto è necessario per incentivare i fornitori di giochi on line a richiedere una licenza danese.

5) Quinto motivo: la Commissione ha commesso un abuso di potere, riferendosi ad una disposizione del Trattato che costituisce il fondamento dell'aiuto concesso per incentivare lo sviluppo di un'attività, mentre dalla decisione risulta invece che l'effettiva motivazione dell'approvazione dell'aiuto è l'obiettivo di attrarre un congruo numero di operatori a richiedere una licenza danese per giochi on line. Inoltre, il ricorrente afferma che la Commissione ha abusato dei suoi poteri allorché, per motivare l'approvazione, si riferisce all'obiettivo della liberalizzazione e a quello di agevolare lo sviluppo di un'attività, mentre lo Stato danese stesso afferma che l'obiettivo generale del provvedimento fiscale è quello di generare introiti fiscali il più possibile elevati.

6) Sesto motivo: la Commissione non ha fornito una motivazione sufficiente, poiché la motivazione:

- in generale è inconsistente e su numerosi punti contraddittoria,
- non chiarisce a sufficienza perché la liberalizzazione del settore dei giochi sarebbe un obiettivo legittimamente perseguibile con un'approvazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
- non contiene una spiegazione esaustiva dell'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), effettuata dalla Commissione,
- non prova la necessità dell'aiuto di stato e non esamina a sufficienza la questione delle imposte esistenti in altri Stati membri,
- non è sufficientemente chiara per quanto riguarda gli obiettivi della legge danese sulla tassazione dei giochi,
- non considera la normativa danese su altri tipi di giochi e
- non esamina né spiega gli effetti degli aiuti su un'attività di prestazione di giochi svolta da imprese che si trovano nello Stato membro.

Ricorso proposto il 5 dicembre 2011 — Meyr-Melnhof Karton/UAMI — Stora Enso (SILVAWHITE)

(Causa T-617/11)

(2012/C 32/73)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Meyr-Melnhof Karton AG (Vienna, Austria) (rappresentante: avv.ti P. Baronikians e N. Wittich)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Stora Enso Oyj (Helsinki, Finlandia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 21 settembre 2011, procedimento R 2139/2010-2;
- respingere l'opposizione avverso la domanda di marchio comunitario n. 8197469, e

— condannare il convenuto alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi all'UAMI e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SILVAWHITE», per prodotti della classe 16 — domanda di marchio comunitario n. 8197469

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione finlandese n. 231953 del marchio denominativo «SILVAPRESS», per prodotti della classe 16; registrazione internazionale n. 872793 del marchio denominativo «SILVAPRESS», per prodotti della classe 16

Decisione della divisione d'opposizione: integrale accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente sussistente un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio comunitario richiesto.

Impugnazione proposta il 2 dicembre 2011 da Francesca Cervelli avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 12 settembre 2011, causa F-98/10, Cervelli/Commissione

(Causa T-622/11 P)

(2012/C 32/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Francesca Cervelli (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: J. García-Gallardo Gil-Fournier, avvocato)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- accusare ricevimento del ricorso e dichiararlo ricevibile;
- considerare il ricorso proposto a nome e nell'interesse della sig.ra Francesca Cervelli dai suoi legali rappresentanti;
- dichiarare l'integrale nullità dell'ordinanza emanata il 12 settembre 2011 dal Tribunale della funzione pubblica;
- ordinare il rinvio della causa dinanzi al Tribunale della funzione pubblica per esame nel merito.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un errore manifesto nella valutazione dei fatti, in quanto il TFP ha ritenuto che la ricorrente non poteva far valere il manifestarsi di un fatto nuovo